



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Dott. Fulvio Maria LONGAVITA | Presidente |
| Dott. Vincenzo BUSA | Consigliere |
| Dott. Francesco BELSANTI | Primo Referendario (relatore) |
| Dott.ssa Beatrice MENICONI | Primo Referendario |
| Dott. Antonio DI STAZIO | Primo Referendario |

nella Camera di consiglio dell'8 febbraio 2017

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;



VISTO l'articolo 1, commi 166, 167 e 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2010)";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il Decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'articolo 148-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, introdotto dal citato Decreto legge n. 174/2012;

VISTA la Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 9 marzo 2015 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con cui sono state approvate le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2014;

VISTA la relazione dell'Organo di revisione contabile sul rendiconto per il 2014 del Comune di Bevagna e le risultanze dell'attività istruttoria;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per la seduta odierna;

UDITO, nella Camera di consiglio, il relatore Dott. Francesco Belsanti;



PREMESSA

L'esame della relazione al rendiconto 2014 del Comune di Bevagna è stato svolto secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Tale norma prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Tale controllo è stato rafforzato dall'art. 3, comma 1, lett. e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, con l'introduzione nel TUEL dell'art. 148-*bis*, in base al quale i controlli effettuati dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 166 sopra richiamato, hanno come obiettivo: a) la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno; b) la verifica della sostenibilità dell'indebitamento e del rispetto dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, c) la verifica dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Rilievo preminente assume poi il comma 3 dell'art. 148-*bis* in base al quale, qualora le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertino la sussistenza di squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le criticità e a regolarizzare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.



FATTO E DIRITTO

Esaminati i dati della relazione al rendiconto dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Bevagna, in ordine al rendiconto finanziario 2014, nonché i dati del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, il Magistrato istruttore ha instaurato regolare contraddittorio con l'Ente inviando due note istruttorie a mezzo della quale sono state formulate osservazioni e richiesti ulteriori elementi informativi ad integrazione del questionario trasmesso.

A seguito dell'esame complessivo delle risultanze istruttorie sono emerse alcune criticità che, pur non pregiudicando la situazione finanziaria dell'Ente, meritano di essere segnalate affinché l'Ente possa adeguare la propria condotta futura ad un principio di prudenza e sana gestione finanziaria.

Per ciò che concerne la gestione in conto residui e le relative riscossioni, l'analisi dei dati forniti dall'Ente ha evidenziato alcune difficoltà che, se pur non appaiono vere criticità, rappresentano un segnale di cui l'Amministrazione deve tenerne conto ai fini della costruzione degli equilibri di bilancio e della composizione del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio 2014 si sono registrati i seguenti incassi in conto residui:

- a) Tassa smaltimento rifiuti: su residui relativi agli esercizi 2009 e 2013, per un ammontare di euro 213.613,51, l'Ente riscuote euro 67.713,95 con una somma ancora da incassare di euro 8.504,65 sul valore 2010 e di euro 137.394,91 sull'ammontare 2013;
- b) Proventi da sanzioni per violazioni codice della strada: su residui relativi all'esercizio 2010 per un ammontare di euro 15.563,76, vengono incassati euro 3.102,77;
- c) Fitti reali di terreni (per impianti fotovoltaici): su residui degli esercizi 2010-2011-2012 di euro 125.683,89 l'Ente non incassa nulla;
- d) Fitti reali su fabbricati: su residui del 2010-2011-2012 di euro 37.227,77, vengono incassati euro 18.097,98;
- e) Recuperi e rimborsi diversi: su residui del 2008-2009-2010-2011-2012 di euro 110.606,39 sono riscossi euro 46.597,39 con una somma ancora da incassare di euro 64.000,09.

Nel 2015 permangono alcune difficoltà, come evidenziato dai dati che seguono.



- a) Tassa smaltimento rifiuti: sui residui del 2010, pari ad euro 8.504,65, vengono incassati euro 6.485,37 mentre sui residui del 2013, pari ad euro 137.394,91, ne vengono riscossi solamente euro 3.200,00. Sui residui formati nel 2014, pari ad euro 158.290,40, l'Ente incassa euro 31.852,46;
- b) Proventi da sanzioni per violazioni codice della strada: su residui del 2010 di euro 12.460,99 vengono riscossi euro 2.605,45;
- c) Fitti reali di terreni (per impianti fotovoltaici): su residui del 2010-2011-2012 di euro 125.683,89 non l'Ente non incassa nulla e provvede alla cancellazione, nel rendiconto 2015, di euro 106.790,89;
- d) Fitti reali fabbricati: su residui del 2010-2011-2012 di euro 19.129,78 vengono incassati euro 5.000,00, mentre su residui del 2014, di euro 29.960,77, ne sono riscossi solo euro 6.272,58.
- e) Recuperi e rimborsi diversi: il residuo relativo agli esercizi antecedenti il 2014, di euro 64.000,09, viene definitivamente cancellato con il riaccertamento straordinario.

Pertanto appare opportuno che l'Ente monitori attentamente la situazione relativa ai residui e mantenga un atteggiamento prudentiale nei confronti di determinate entrate rilevanti ai fini della costruzione dei propri equilibri di bilancio.

Tale aspetto concerne, ad esempio, anche le entrate da alienazioni immobiliari. L'esame dei residui attivi ha evidenziato all'1 gennaio 2014 l'esistenza di un credito di euro 474.697,21, derivante dalla procedura di alienazioni immobiliari approvata con delibera di Consiglio n. 16/2012 i cui proventi erano destinati al ripiano del disavanzo di amministrazione registrato al termine dell'esercizio 2011, pari ad euro 1.211.697,21. .

Tale residuo è stato, poi, cancellato in sede di riaccertamento ordinario al 31 dicembre 2014. Sulle motivazioni di tale cancellazione, richieste in fase istruttoria, l'Ente ha evidenziato che l'eliminazione del residuo è stata disposta in quanto la procedura espletata per l'alienazione dell'immobile di proprietà comunale "Residenza protetta" è stata infruttuosa ed ha, pertanto, determinato l'insussistenza della relativa entrata destinata al piano triennale di risanamento finanziario (2012-2014). Pertanto l'Ente ha fatto affidamento, ai fini del ripiano del disavanzo, risorse incerte nella loro realizzazione e, probabilmente, non prudentialmente stimate. Resta



fermo, in ogni caso, che l'Ente ha comunque ripianato il disavanzo di amministrazione con altre risorse.

Alcune considerazioni meritano di essere fatte anche con riferimento al riaccertamento straordinario dei residui, di cui alla delibera di Giunta n.30 del 30 aprile 2015. L'Ente, con tale operazione, cancella definitivamente residui attivi per euro 130.928,92 e residui passivi per euro 58.132,12. Provvede, inoltre, a reimputare, agli esercizi in cui sono esigibili, residui attivi per euro 1.058.866,65 e residui passivi per euro 1.402.824,27 con la conseguente costituzione di un Fondo pluriennale vincolato di euro 343.957,62. In forza di tale operazione, il risultato di amministrazione, che al 31 dicembre 2014 viene rappresentato da un saldo positivo di euro 38.880,01, dopo il riaccertamento straordinario, all'1 gennaio 2015, presenta un saldo negativo di euro 33.916,79.

L'Ente ha, inoltre, accantonato una somma di euro 420.650,95 corrispondente al Fondo crediti di dubbia esigibilità, calcolato in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es.n.5), e vincolato una somma di euro 90.832,06, derivante da leggi e principi contabili e da contrazioni di mutui.

A seguito di tali operazioni risulta una parte totale disponibile negativa di euro 545.399,80, quale maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui che l'Ente ha deliberato di recuperare nei singoli esercizi finanziari in trenta quote annuali costanti di euro 18.180,00, a partire dal bilancio di previsione 2015.

Per quanto riguarda i residui attivi cancellati per un ammontare di euro 130.928,92, le motivazioni addotte dall'Amministrazione comunale per l'eliminazione degli stessi dal bilancio non appaiono conformi ai principi dell'armonizzazione ed alle finalità del riaccertamento straordinario.

Secondo quanto rappresentato dall'Ente in istruttoria, le cancellazioni sono intervenute a seguito della dichiarata "inesigibilità" (in applicazione del nuovo criterio della competenza finanziaria potenziata, D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i.).

I residui cancellati sono i seguenti:

- Titolo I: Imposta municipale propria (anno 2012) per euro 3.305,42
- Titolo III: Rimborso dalla VUS SpA (anni 2008-2009-2010-2011) per euro 30.839,00



- Titolo III: Rimborso credito Iva (anno 2012) per euro 33.170,00
- Titolo IV: Contributo regionale (anno 2005) per euro 63.614,50

Con particolare riferimento al residuo attivo di parte capitale, quale contributo regionale del 2005 di euro 63.614,50, lo stesso presentava al 31 dicembre 2014 le caratteristiche giuridiche per la sua conservazione (ragione del credito, titolo giuridico, soggetto debitore, entità del credito, scadenza), caratteristiche che il residuo perdeva all'1 gennaio 2015 in quanto, trattandosi di contributo a rendicontazione è venuta meno la registrazione del corrispondente impegno di spesa da parte dell'Amministrazione erogante, il credito risultava privo del titolo giuridico per la sua conservazione (richiamando i criteri stabiliti nell'allegato 4/2 al D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i. in materia di contributi erogati a "rendicontazione").

Ma la mancanza della registrazione del contributo da parte dell'Ente erogante avrebbe giustificato la cancellazione del credito al 31 dicembre 2014. Inoltre, è opportuno rilevare che l'Ente ha provveduto, già nell'esercizio 2005, ad impegnare in bilancio la spesa corrispondente ed a realizzare i lavori previsti, lavori che risultano essere stati finanziati con entrate proprie.

Anche la definitiva cancellazione dei restanti residui attivi sopra ricordati non appare corretta e costituisce una irregolarità contabile in quanto non conformi ai criteri del riaccertamento ordinario né ai principi del riaccertamento straordinario.

Il riaccertamento straordinario è effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (cui si rinvia), ed ha quale finalità l'adeguamento dello stock di debiti esistente al 31 dicembre 2014 (per gli enti non in sperimentazione) ai nuovi principi contabili della competenza finanziaria potenziata.

Questa Sezione, con la delibera n. 92 del 2016 ha fissato in modo chiaro quali sono i residui cancellabili in sede di riaccertamento straordinario ma, soprattutto, ha precisato quali sono i residui che non possono essere cancellati con la predetta procedura.

Per quanto riguarda l'esame dei dati del Comune di Bevagna non possono essere cancellati i crediti "inesigibili" non essendo questi l'oggetto del riaccertamento in esame.



L'espresso tenore letterale della norma sopra citata esclude, infatti, l'eliminazione di residui definitivamente inesigibili, che siano autenticamente tali (per sopravvenuta estinzione della relativa obbligazione, originariamente esistente) in quanto la cancellazione degli stessi (nel senso dianzi indicato) trova corretta collocazione in fase di riaccertamento ordinario (tuttora previsto dalla normativa contabile).

I crediti dichiarati inesigibili dal Comune di Bevagna andavano, pertanto, eliminati in sede di riaccertamento ordinario con apposito provvedimento adeguatamente motivato che, nella logica dell'accertamento ordinario-straordinario di cui al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., va adottato con effetti nel 2014. Pertanto, al fine di conferire veridicità ai conti e attendibilità al bilancio dell'Ente (art.228 TUEL), ove risulti che il credito non è più esistente, esigibile o riscuotibile, il credito deve essere stralciato dal conto del bilancio e inserito nel conto del patrimonio, in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale, fino al compimento del termine della prescrizione (art. 230 TUEL), così come ripreso dai nuovi Principi contabili.

Una corretta cancellazione dei predetti crediti (per euro 130.928,92) avrebbe determinato un differente risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, non più positivo (per euro 38.880,01) bensì negativo per euro 33.916,79 (tenendo conto anche dei residui passivi cancellati per euro 58.132,12). Disavanzo che deve essere ripianato, di regola, nel termine ordinario previsto dall'art. 188 del Tuel.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Umbria accerta:

- le difficoltà relative alle riscossioni in conto residui;
- la non conformità del risultato di amministrazione, in base alle risultanze istruttorie, ai principi contabili vigenti al 31 dicembre 2014;
- la non conformità del riaccertamento straordinario alle norme del decreto legislativo n. 118 del 2001, e allegati principi contabili, come esposti in parte motiva;

Invita

l'Amministrazione, all'adozione dei provvedimenti conseguenti alle accertate irregolarità tra cui la rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014



DISPONE


che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione,
al Sindaco ed al Consiglio Comunale del comune di Bevagna.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2017.

Il Magistrato Estensore
Francesco Belsanti



Il Presidente
Fulvio Maria Longavita



Depositata in segreteria il 09 FEB. 2017

Il Direttore
Roberto Attilio Benedetti

